

**REGOLAMENTO (CE) N. 1321/2002 DELLA COMMISSIONE  
del 22 luglio 2002**

**che modifica il regolamento (CEE) n. 1538/91 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1101/98 <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 7 e 9,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 1538/91 della Commissione <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1072/2000 <sup>(4)</sup>, stabilisce disposizioni di applicazione delle norme di commercializzazione nel settore delle carni di pollame.
- (2) Nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 1538/91 è necessario inserire la definizione di «giovane gallo» e le corrispondenti prescrizioni.
- (3) Quando sull'etichetta delle carni di anatre e oche allevate per la produzione di «fegato grasso» (foie gras) è riportata l'indicazione «allevato all'aperto», per garantire la piena informazione del consumatore sulle caratteristiche del prodotto è necessario indicare sull'etichetta anche lo scopo della produzione di tali volatili.
- (4) Per agevolare le ispezioni compiute dagli Stati membri nei macelli, nelle aziende, nei mangimifici e presso gli incubatoi è necessario adattare le norme relative alla tenuta della contabilità.
- (5) A norma dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1538/91 in caso di vendita al consumatore finale, i nomi dei prodotti e gli altri termini devono essere indicati in una lingua o in più lingue facilmente comprensibili dagli acquirenti dello Stato membro in cui ha luogo la vendita al dettaglio. Occorre sopprimere tale disposizione in quanto si applica l'articolo 16 della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura della presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità <sup>(5)</sup>, modificata dalla direttiva 2001/101/CE della Commissione <sup>(6)</sup>.
- (6) L'esperienza ha dimostrato che qualora le carcasse di pollame siano raffreddate ad aria, l'assorbimento di acqua nelle carcasse è minimo. Pertanto è possibile ridurre la frequenza dei controlli nei macelli se è sufficientemente provato che i risultati dei controlli hanno dimostrato

l'osservanza dei requisiti per un periodo di tempo determinato. Dall'esperienza emerge anche chiaramente che per le carcasse di tacchino raffreddate ad aria può essere soppresso il requisito di controlli regolari sull'assorbimento d'acqua.

- (7) Per ragioni di trasparenza e di chiarezza è necessario rivedere le norme relative alle controanalisi previste all'articolo 14 bis, paragrafi 6 e 10, del regolamento (CEE) n. 1538/91 e disporre che le controanalisi possano essere compiute esclusivamente nei laboratori nazionali di riferimento.
- (8) Per ragioni di chiarezza è necessario usare nell'allegato IV le stesse espressioni usate nell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1538/91. Poiché in alcuni Stati membri c'è un mercato per galli e capponi di allevamento «estensivo al coperto», è opportuno aggiungere tali prodotti alla lettera b) dell'allegato IV, applicando la stessa densità massima prevista per i polli allevati secondo le stesse condizioni. È necessario inoltre stabilire un'età minima di macellazione per galli e capponi. Per le faraone allevate secondo il tipo di allevamento «rurale all'aperto» occorre applicare la stessa densità massima prevista per i polli, in quanto la densità massima è la stessa per entrambi i volatili anche nel caso dell'allevamento all'aperto. È necessario inoltre stabilire un'età minima di macellazione per i tacchini maschi e femmine allevati secondo il tipo di allevamento «rurale all'aperto» e destinati al sezionamento. Poiché questo tipo di produzione richiede periodi di ingrasso più brevi rispetto alla produzione di tacchini da carne appare quindi opportuno fissare un'età minima di macellazione inferiore a quella prevista per i tacchini da carne.
- (9) È opportuno chiarire le dimensioni dei campioni dei diversi tagli di pollame fissate nell'allegato VI bis, punto 2, del regolamento (CEE) n. 1538/91.
- (10) I nomi e gli indirizzi dei laboratori nazionali di riferimento per la Danimarca, l'Irlanda, i Paesi Bassi, l'Austria e il Portogallo sono cambiati.
- (11) È quindi opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1538/91.
- (12) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

<sup>(1)</sup> GU L 173 del 6.7.1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 30.5.1998, pag. 12.

<sup>(3)</sup> GU L 143 del 7.6.1991, pag. 11.

<sup>(4)</sup> GU L 119 del 20.5.2000, pag. 21.

<sup>(5)</sup> GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

<sup>(6)</sup> GU L 310 del 28.11.2001, pag. 19.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1538/91 è modificato come segue:

1) L'articolo 1 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, lettera a), è aggiunto il seguente quinto trattino:

«— giovane gallo: pollo maschio di razze ovaiole, nel quale la punta dello sterno è rigida ma non completamente ossificata e di età non inferiore a 90 giorni alla macellazione.»;

b) al paragrafo 2, ultimo comma, il riferimento alla «direttiva 79/112/CEE» è sostituito dal riferimento alla «direttiva 2000/13/CE».

2) All'articolo 9, primo comma, il riferimento alla «direttiva 79/112/CEE» è sostituito dal riferimento alla «direttiva 2000/13/CE».

3) All'articolo 10, il paragrafo 1 è modificato come segue:

a) al primo comma, il riferimento alla «direttiva 79/112/CEE» è sostituito dal riferimento alla «direttiva 2000/13/CE»;

b) è aggiunto il seguente comma:

«Quando sull'etichetta della carne ottenuta da anatre ed oche allevate per la produzione di "fegato grasso" figura l'indicazione del tipo di allevamento all'aperto [lettere c), d) ed e)] occorre indicare anche i termini "per la produzione di fegato grasso"».

4) L'articolo 11 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1 sono aggiunti i seguenti trattini:

«— il numero e il peso totale, vivo o morto, dei suddetti capi consegnati e trasformati,  
— i dati relativi alle vendite, con indicazione del nome e dell'indirizzo degli acquirenti per un periodo minimo di sei mesi dopo la spedizione.»;

b) il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. I produttori di cui trattasi vengono successivamente sottoposti a regolari ispezioni. Essi tengono registri aggiornati, per un periodo minimo di sei mesi dopo la spedizione, nei quali annotano il numero di animali per tipi di allevamento, il numero di capi venduti e il nome e indirizzo degli acquirenti, nonché i quantitativi e la provenienza dei mangimi.

Inoltre i produttori che allevano i volatili all'aperto registrano anche la data alla quale i capi hanno avuto accesso per la prima volta all'aperto.»;

c) sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:

«2 bis. I mangimifici e i fornitori di mangimi tengono, per un periodo minimo di sei mesi dalla spedizione, una registrazione da cui risulta che la composizione dei mangimi forniti ai produttori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera a), è conforme alle prescrizioni in materia di alimentazione degli animali.

2 ter. Gli incubatoi tengono la registrazione dei volatili delle razze a crescita lenta forniti ai produttori di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere d) ed e), per un periodo minimo di sei mesi dalla spedizione.»;

d) il testo del secondo trattino del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«— mangimifici e fornitori di mangimi: almeno una volta all'anno.»

5) L'articolo 14 è soppresso.

6) L'articolo 14 bis è modificato come segue:

a) è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

«5 bis. Se i risultati delle verifiche di cui ai paragrafi 3 e 4, nel caso del raffreddamento ad aria, evidenziano che per sei mesi sono stati rispettati i criteri stabiliti negli allegati V, VI e VII, la frequenza delle ispezioni di cui al paragrafo 3 può essere ridotta ad una volta al mese. In caso di mancata osservanza dei criteri stabiliti nei richiamati allegati vengono ripristinate le ispezioni secondo la frequenza prevista al paragrafo 3.»;

b) il testo del paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. Se i risultati di una verifica condotta ai sensi del paragrafo 4 indicano un superamento dei limiti tollerati, il lotto in questione è considerato non conforme al presente regolamento. In tal caso, tuttavia, il macello interessato può chiedere che si proceda ad una controanalisi da effettuarsi nel laboratorio di riferimento dello Stato membro, secondo un metodo scelto dalla competente autorità dello stesso Stato membro. I costi della controanalisi sono a carico del detentore del lotto.»;

c) il testo del paragrafo 10 è sostituito dal seguente:

«10. Se il risultato dei controlli di cui al paragrafo 8 indica un superamento della tolleranza ammessa, il detentore del lotto di cui trattasi può chiedere che si proceda ad una controanalisi da effettuarsi in uno dei laboratori di riferimento elencati nell'allegato VIII, secondo lo stesso metodo impiegato per il controllo iniziale. I costi della controanalisi sono a carico del detentore del lotto. Le competenze e i compiti dei laboratori di riferimento sono indicati nell'allegato IX.»

7) All'articolo 14 ter, il testo del paragrafo 2 è modificato come segue:

a) il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— siano effettuati controlli regolari sull'acqua assorbita, conformemente all'articolo 14 bis, paragrafo 3, anche per le carcasse di polli e di tacchini destinate alla produzione dei tagli freschi, congelati e surgelati elencati al paragrafo 1. Detti controlli devono essere effettuati almeno una volta per ogni periodo di lavoro di otto ore. Tuttavia, nel caso del raffreddamento ad aria delle carcasse di tacchino non è necessario procedere a controlli regolari sull'acqua assorbita. I valori limite di cui all'allegato VII, punto 9, si applicano anche alle carcasse di tacchino.»;

b) è aggiunto il seguente comma:

«Se i risultati dei controlli di cui al primo trattino e al paragrafo 3, nel caso del raffreddamento ad aria, evidenziano che per sei mesi sono stati rispettati i criteri stabiliti negli allegati V, VI e VII, la frequenza dei controlli di cui al primo trattino può essere ridotta ad una volta al mese. In caso di mancata osservanza dei criteri stabiliti nei richiamati allegati vengono ripristinati i controlli secondo la frequenza prevista al primo trattino.»

8) All'articolo 14 ter, paragrafo 3, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

«Dopo un anno di esami effettuati con risultati che dimostrano l'osservanza dei criteri stabiliti nell'allegato VI bis in

un determinato laboratorio di sezionamento, la frequenza degli esami sarà ridotta ad uno ogni sei mesi. In caso di mancata osservanza di tali criteri vengono ripristinate le ispezioni secondo la frequenza prevista al primo comma.»

9) Gli allegati I, IV, VI bis e VIII sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2002.

*Per la Commissione*  
Franz FISCHLER  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Gli allegati I, IV, VI bis e VIII del regolamento (CEE) n. 1538/91 sono modificati come segue:

1) L'allegato I è modificato come segue:

nella tabella è inserita la seguente riga 5:

«5.	Young cock	Jeune coq	Junger Hahn	Ung- hane	Joven gallo	Πετει- νάρι	Giovane gallo	Jonge han	Galo jovem	Nuori kukko	Ung tupp»
-----	---------------	--------------	----------------	--------------	----------------	----------------	------------------	--------------	---------------	----------------	--------------

2) L'allegato IV è modificato come segue:

a) il titolo della lettera a) è sostituito dal seguente:

«a) Percentuale di ... nella razione alimentare»;

b) alla lettera b) «Estensivo al coperto»:

— per la densità al coperto, il testo del primo trattino è sostituito dal testo seguente:

«— i 15 capi, ma non più di 25 kg peso vivo, nel caso dei polli, giovani galli e capponi»,

— per l'età di macellazione, sono aggiunti i seguenti trattini:

«— 90 giorni nel caso dei galli giovani,

— 140 giorni nel caso dei capponi»;

c) alla lettera d) «Rurale all'aperto»:

— per la densità, il testo del quinto trattino è sostituito dal seguente:

«— i 13 capi, ma non più di 25 kg di peso vivo nel caso delle faraone»,

— per l'età minima di macellazione, il testo dell'ottavo trattino è sostituito dal seguente:

«— 140 giorni nel caso dei tacchini e delle oche da carne, venduti interi,

— 98 giorni per le femmine di tacchino destinate al sezionamento,

— 126 giorni per i maschi di tacchino destinati al sezionamento.»

3) All'allegato VI bis, punto 2, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

«Le definizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si applicano ai tagli di pollame di cui all'articolo 14 ter. L'entità dei campioni deve essere almeno la seguente:

— Petti di pollo: metà del petto

— Filetto di petto di pollo: metà del petto, disossato e senza pelle

— Petto di tacchino, filetto/fesa di tacchino e carne di coscia di tacchino disossata: porzioni da 100 g circa

— Altri tagli: come definito all'articolo 1, paragrafo 2.»

4) L'allegato VIII è modificato come segue:

a) il laboratorio nazionale di riferimento per la Danimarca è sostituito dal seguente:

«Foedevaredirektoratets Laboratorium  
Afdeling for Levnedsmiddelkemi  
Foedevareregion Ringsted  
Soendervang 4  
DK-4100 Ringsted»;

b) il laboratorio nazionale di riferimento per l'Irlanda è sostituito dal seguente:

«National Food Centre  
Teagasc  
Dunsinea  
Castleknock  
Dublin 15  
Ireland»;

c) il laboratorio nazionale di riferimento per i Paesi Bassi è sostituito dal seguente:

«TNO Voeding  
Utrechtseweg 48  
3704 HE Zeist  
Postbus 360  
3700 AJ Zeist  
Paesi Bassi»;

d) il laboratorio nazionale di riferimento per l'Austria è sostituito dal seguente:

«Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit GmbH. und Bundesamt für Ernährungssicherheit (Abt. Analytik II)  
Spargelfeldstrasse 191  
A-1220 Wien»;

e) il laboratorio nazionale di riferimento per il Portogallo è sostituito dal seguente:

«Direcção Geral de Fiscalização e Controlo da Qualidade Alimentar  
Laboratório Central de Qualidade Alimentar  
Av. Conde de Valbom, 98  
P-1050-070 Lisboa».

---